



## **OIC 15 Crediti – Capitolo sulla disciplina contabile della cancellazione dei crediti**

### **Analisi dei principali contenuti della proposta di integrazione in tema di cancellazione dei crediti del principio contabile nazionale OIC 15 *Crediti*.**

- Gli elementi cardine per stabilire se un credito debba o meno essere cancellato dal bilancio sono l'esistenza del diritto a ricevere flussi finanziari e, nel caso di trasferimento di tale diritto, l'esposizione ai rischi inerenti il credito stesso. Quando il credito si estingue o viene ceduto in un'operazione di cessione che trasferisce al cessionario sostanzialmente tutti i rischi inerenti lo strumento finanziario ceduto, il credito è cancellato dal bilancio. Nel caso in cui, invece, al trasferimento della titolarità del diritto non corrisponda il trasferimento dei rischi, il credito rimane iscritto in bilancio. Questo approccio, coerente – nei suoi tratti fondamentali – con quello seguito nei principi contabili internazionali (IAS 39 e IFRS for SMEs), ha il pregio di fornire al lettore del bilancio una più efficace rappresentazione del rischio inerente ai portafogli di crediti ceduti in operazioni che mantengono in capo al cedente i rischi del credito. Infatti, il mantenimento in bilancio del credito ceduto fornisce una misura immediata del valore dell'attivo esposto al rischio di controparte e agli altri rischi inerenti il credito e consente di individuare in modo diretto la natura (commerciale, finanziaria, ...) del credito ceduto verso il quale si continua a rimanere esposti.
- Con il nuovo principio contabile si supera l'impostazione del precedente OIC 15, che consentiva – a fronte di cessioni che non trasferivano sostanzialmente tutti i rischi – sia di cancellare il credito, sia di mantenerlo in bilancio, con l'inevitabile pregiudizio che ne derivava in termini di comparabilità dei bilanci. L'eliminazione dell'opzione contenuta nel precedente principio, inoltre, consente un'applicazione uniforme delle regole fiscali in materia di deducibilità delle perdite che emergono in caso di cessione del credito, con i vantaggi che ne derivano in termini di coerenza sistemica dell'ordinamento contabile-

fiscale e di semplicità nell'applicazione delle stesse regole di determinazione dell'imponibile.

- Rispetto a quanto previsto in tema di cancellazione dei crediti dallo IAS 39 e dall'IFRS for SMEs, fermo restando il sostanziale allineamento sulla scelta del driver fondamentale per determinare se cancellare o meno il credito dal bilancio (trasferimento sostanziale di tutti i rischi inerenti il credito), vale la pena osservare che il nuovo principio contabile nazionale prevede delle importanti semplificazioni.

In primo luogo, mentre le regole internazionali fanno riferimento al concetto generale di trasferimento dei *rischi e benefici* relativi all'attività finanziaria, nel principio nazionale il riferimento è limitato ai rischi, e si esclude quindi la considerazione dei *benefici*. Il presupposto di questa scelta sta nel fatto che si ritiene, al fine di fornire una rappresentazione il più possibile utile al lettore del bilancio, di dover privilegiare l'esposizione della società ai rischi inerenti al credito come elemento fondamentale nella scelta del modello di contabilizzazione. La decisione si giustifica, inoltre, con la necessità di rendere il più possibile agevole la ricostruzione del corretto trattamento contabile nei casi – presumibilmente rari – in cui, in virtù delle clausole che regolano il contratto di cessione, al trasferimento dei rischi non corrisponda il trasferimento dei benefici. Sempre in un'ottica di semplificazione va letta la scelta di non introdurre un modello contabile ad hoc per quelle cessioni che comportano il trasferimento parziale dei rischi, rispetto alle quali i principi contabili internazionali impongono di considerare l'ulteriore elemento del trasferimento del "controllo" sul credito ceduto al cessionario (inteso come capacità, da parte del cessionario di rivendere il credito acquistato) e, se del caso, impongono la sua cancellazione parziale, secondo il criterio del *cd continuing involvement*.

- In termini sostanziali, l'obbligo di pagare penali, commissioni, franchigie (nel caso di crediti assicurati dal rischio di mancato incasso) al verificarsi del mancato pagamento da parte del debitore ceduto è equiparabile alla garanzia offerta sul valore nominale del credito ceduto in una normale operazione di cessione pro-solvendo. Questo approccio è volto a prevenire comportamenti elusivi, attraverso i quali aggirare l'obbligo di mantenimento in bilancio di crediti per i quali non si sono trasferiti, in sostanza, tutti i rischi.
- In occasione della cancellazione definitiva dal bilancio di un credito a seguito di operazioni di cessione che trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi l'unica componente suscettibile di essere rilevata in conto economico è una perdita. Non è consentita l'emersione di componenti economiche di natura finanziaria, nel presupposto che la differenza tra il minor importo pagato dal cessionario rispetto al valore di iscrizione in

bilancio del credito sia sempre rappresentativa del prezzo pagato per l'assunzione del rischio di credito.

- Coerentemente con quanto disposto dai principi contabili internazionali, le operazioni di smobilizzo dei crediti che non comportano il trasferimento sostanziale di tutti i rischi inerenti il credito vengono rappresentate come operazioni di finanziamento. La differente qualificazione dell'operazione rispetto alle altre operazioni di cessione comporta che la differenza tra la differenza tra importo ricevuto a fronte della cessione e valore di iscrizione in bilancio sia rilevata in bilancio, anziché come perdita da realizzazione del credito, come interesse passivo sul finanziamento (o, se del caso, in componenti di costo per servizi).
- Quando il credito è cancellato dal bilancio in virtù del trasferimento dei rischi, l'esposizione all'azione di regresso per la eventuale parte minimale di rischio non trasferita è trattata alla stregua di una qualsiasi garanzia rilasciata su debiti altrui, con conseguente obbligo di iscrizione di un fondo per l'importo che, ai sensi dell'OIC 19, si ritiene probabile si dovrà rifondere.

È auspicabile che i commenti ricevuti:

- se riferiti ad aspetti trattati dal documento, includano un preciso riferimento al numero del relativo paragrafo;
- risultino chiaramente motivati;
- esprimano delle alternative rispetto ai trattamenti previsti nel documento.

Si invita a far pervenire eventuali osservazioni preferibilmente entro il **28 febbraio 2014** all'indirizzo email: [staffoic@fondazioneoic.it](mailto:staffoic@fondazioneoic.it) o via fax al numero 06.69766830.

|

## PRINCIPI CONTABILI



### **Disciplina contabile della cancellazione dei crediti**

**Il presente documento integra il principio contabile nazionale OIC 15 / *Crediti*, nella versione messa in consultazione nell'aprile 2012**

#### **BOZZA PER LA CONSULTAZIONE**

Si prega di inviare eventuali osservazioni preferibilmente entro il **28 febbraio 2014** all'indirizzo e-mail [staffoic@fondazioneoic.it](mailto:staffoic@fondazioneoic.it) o via fax al numero 06.69766830.

Se non diversamente indicato, i commenti ricevuti saranno resi pubblici al termine della consultazione.



## **DISCIPLINA CONTABILE DELLA CANCELLAZIONE DEI CREDITI**

*Il presente documento integra il principio contabile nazionale OIC 15 "1 Crediti", nella versione messa in consultazione nell'aprile 2012*

<b>INDICE</b>	<b>Paragrafi</b>
<b>Cancellazione dei crediti</b>	<b>1-6</b>
<b>Appendice A - Principali fattispecie di smobilizzo dei crediti e relativo trattamento contabile</b>	
<b>Appendice B – Contabilizzazione delle operazioni di cessione dei crediti pro-solvendo</b>	

## Cancellazione dei crediti

1. La società cancella il credito dal bilancio quando:
  - a) i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono; oppure
  - b) la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito.
2. Ai fini della valutazione del trasferimento dei rischi si tiene conto delle garanzie fornite, degli obblighi contrattuali (ad esempio, l'obbligo di riacquisto al verificarsi di certi eventi), delle commissioni e delle penali dovute per il mancato pagamento, nonché delle eventuali franchigie da corrispondere ai soggetti che hanno garantito l'incasso del credito.
3. Quando il credito è cancellato dal bilancio a seguito di un'operazione di cessione che comporta il trasferimento sostanziale di tutti i rischi, la differenza tra corrispettivo e valore di iscrizione del credito (individuato dal valore nominale del credito al netto delle perdite accantonate al fondo svalutazione crediti) al momento della cessione è rilevata come perdita da iscriversi alla voce b) 14 del conto economico.
4. Quando la cessione del credito non comporta la sua cancellazione dal bilancio perché la società non ha trasferito sostanzialmente tutti i rischi, il credito che rimane iscritto in bilancio è assoggettato alle regole generali di valutazione previste da questo principio. Nel caso di anticipazione del credito da parte del cessionario, in contropartita dell'anticipazione ricevuta si iscrive un debito di natura finanziaria. La differenza tra l'anticipazione ricevuta dal cessionario ed il valore di iscrizione in bilancio del credito ceduto, in assenza di elementi che consentano di identificarne chiaramente la natura, è classificata nel conto economico tra gli oneri finanziari. Tali oneri finanziari maturano secondo il criterio dell'interesse effettivo dell'operazione.
5. Nelle cessioni che non comportano la cancellazione del credito dal bilancio, qualora l'importo anticipato dal cessionario coincida con il valore nominale del credito ceduto, i costi dell'operazione sono, di norma, riflesse in interessi/commissioni da corrispondere al cessionario che trovano separata rilevazione nel conto economico. Eventuali ulteriori componenti di costo che potrebbero emergere a fronte del servizio di incasso del credito da parte del cessionario sono classificate tra i costi per servizi (voce b)7 del conto economico).
6. Qualora a seguito della cessione siano stati trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito ma rimangano in capo al cedente taluni rischi minimali, potrebbe essere necessario, se ricorrono le condizioni previste dall'OIC 19, effettuare un apposito accantonamento. I conti d'ordine danno in ogni caso evidenza dei rischi a cui la società continua ad essere esposta successivamente allo smobilizzo.



## Appendice A – Principali fattispecie di smobilizzo dei crediti e relativo trattamento contabile

I criteri per determinare se cancellare o mantenere un credito in bilancio a seguito di un'operazione di cessione sono riassunti nella seguente tabella:

	<b>TRASFERIMENTO TITOLARITA' DIRITTI CONTRATTUALI</b>	<b>NO TRASFERIMENTO TITOLARITA' DIRITTI CONTRATTUALI</b>
<b>TRASFERIMENTO RISCHI</b>	CANCELLAZIONE DAL BILANCIO	N/A
<b>NO TRASFERIMENTO RISCHI</b>	CANCELLAZIONE/MANTENIMENTO SULLA BASE DEL TRASFERIMENTO DEI RISCHI	MANTENIMENTO IN BILANCIO

Di seguito si fornisce un'elencazione, non esaustiva, delle operazioni di cui possono essere oggetto i crediti, con relativo trattamento contabile.

### **Casi che comportano la cancellazione del credito dal bilancio:**

- forfaiting;
- datio in solutum;
- conferimento del credito;
- vendita del credito, compreso factoring con cessione pro-soluto con trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito;
- cartolarizzazione con trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito.

### **Casi che comportano il mantenimento del credito in bilancio:**

- mandato all'incasso, compreso factoring comprendente solo mandato all'incasso e ricevute bancarie;
- cambiali girate all'incasso;
- pegno di crediti;
- cessione a scopo di garanzia;
- sconto, cessioni pro-solvendo e cessioni pro-soluto che non trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito;
- cartolarizzazioni che non trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito.

## Appendice B – Contabilizzazione delle operazioni di cessione dei crediti pro-solvendo

Si ipotizzi il seguente caso:

- la società ha iscritto in bilancio al 31.12.X al valore di presumibile realizzo un credito di 90. Il valore nominale del credito è pari a 100;
- il credito scade il 31.12.X+1 e non è produttivo di interessi;
- il credito viene ceduto pro-solvendo l'1.1.X+1 al valore di 81,8;
- il contratto di cessione prevede che – ove il credito venisse incassato per un valore superiore a quello di cessione – il cessionario non è tenuto a rifondere la differenza.

La cessione viene contabilizzata nel seguente modo:

- il credito ceduto non viene cancellato dal bilancio;
- a fronte della liquidità ottenuta dal cessionario (81,8) si iscrive un debito di pari importo;
- la differenza tra valore di cessione e valore di iscrizione in bilancio al momento della cessione ( $90 - 81,8 = 8,2$ ) è rilevata come interesse passivo nel corso dell'esercizio X+1.

Al 31.12.X+1 (data di scadenza del credito) la società procede a cancellare il credito dal bilancio in contropartita al debito rilevato al momento della cessione, incrementato degli interessi passivi maturati nel corso dell'esercizio.

Se il credito viene incassato dal cessionario ad un valore pari o superiore a 90 (valore di presunto realizzo iscritto nel bilancio della società cedente) non vengono rilevate componenti economiche ulteriori rispetto agli oneri finanziari (pari a 8,2).

Se il credito è incassato per un importo inferiore, la società cedente rileva un'ulteriore perdita, pari all'importo che è tenuta a rifondere al cessionario in virtù del mancato buon fine della cessione.